

Comune di Alezio

Provincia di Lecce

Regolamento di organizzazione e disciplina del servizio di trasporto scolastico su scuolabus di proprietà comunale

ART. 1: FINALITA'

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio ed è attuato dall'Amministrazione comunale compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme istituzionali di riferimento.

Detto servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle scuole materne ed elementari per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n.23/97, nonché per eventuali attività di aggregazione.

ART. 2: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO.

Il servizio è assicurato dall'Ente mediante il funzionamento dello scuolabus di proprietà comunale, da concedersi, qualora il servizio venga svolto da Ditte esterne, in comodato d'uso gratuito sempre nel rispetto di termini e modalità stabilite dal capitolato d'appalto e/o dal contratto.

Detto capitolato inoltre, dovrà prevedere il numero di corse e uscite necessarie per garantire il servizio agli alunni frequentanti la scuola elementare e quelli frequentanti la scuola materna.

Art. 3 AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a fruire di tale servizio gli alunni residenti nel comune di Alezio, iscritti e frequentanti la scuola materna ed elementare.

Art. 4. PERCORSI E FERMATE

Gli orari, il percorso e le fermate dello scuolabus verranno annualmente istituiti sulla base delle richieste degli utenti, nel pieno rispetto delle norme poste a tutela della circolazione stradale, della sicurezza dei trasportati e nel rispetto degli orari scolastici comunicati dal Dirigente dell'Istituto.

Quanto sopra verrà dall'autista dello scuolabus comunicato alle famiglie dei minori interessate al servizio, al Dirigente Scolastico e all'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 5. MODALITA' DI ISCRIZIONE

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio e residenti al di fuori del perimetro evidenziato nell'allegata planimetria, da intendersi quali zone interessate dal servizio, dovranno effettuare annualmente apposita richiesta su modulo prestampato fornito dall'Ufficio Servizi Sociali.

Detta richiesta, sottoscritta dal genitore e/o esercente la patria potestà sul minore, dovrà, per gli alunni frequentanti la scuola elementare, essere presentata prima dell'inizio dell'anno scolastico in corso ed entro i termini e con le modalità stabilite dal Servizi Sociali nel rispetto del presente regolamento. Ciò, al fine di consentire una razionale ed efficiente organizzazione del servizio.

Per gli alunni frequentanti la scuola materna, invece, il termine di presentazione della relativa istanza avrà la sola decorrenza del 1° settembre.

Per la richiesta occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo prestampato, da ritirarsi dall'Ufficio preposto e da riconsegnare al protocollo dell'Ente nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite nello stesso e differenziate per scuola elementare e materna.

Con la compilazione e sottoscrizione dello stampato la famiglia si impegna a rispettare il regolamento del servizio di trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso.

Inoltre, sempre con il medesimo modulo, la famiglia si impegnerà ad essere presente alla fermata e/o potrà autorizzare l'assistente a lasciarlo anche in sua assenza alla solita fermata del pulmino, nell'orario di rientro previsto.

ART. 6: CRITERI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE PER N. 29 ALUNNI.

Il servizio scuolabus per gli alunni frequentanti la scuola elementare è limitato ad un massimo di **29 (ventinove)** bambini corrispondenti al numero dei posti disponibili sullo scuolabus comunale.

L'elenco per l'accesso al servizio di trasporto scolastico per i **29 posti**, verrà redatto dall'Ufficio Servizi Sociali nel rispetto del seguente ordine di priorità:

1. precedenza ai bambini appartenenti a nuclei familiari multiproblematici segnalati da organi istituzionali competenti (Tribunale dei Minori - Distretto Socio-Sanitario - Servizi Sociali di Ambito- Servizi Sociali Territoriali competenti etc....) indipendentemente dalla classe frequentata e dalla zona di residenza;
2. bambini residenti al di fuori del perimetro evidenziato nella planimetria allegata (All. A) frequentanti la classe prima elementare con priorità ai bambini, sempre di classe prima, aventi i genitori con particolari problemi di salute comprovata da certificazione medica redatta da appositi Organi Medico Collegiali e comunque con invalidità pari o superiore al 74%.
Nell'ipotesi in cui si trovino situazioni analoghe verrà data priorità ai minori appartenenti a nuclei familiare con ISEE inferiore.
3. bambini residenti al di fuori del perimetro evidenziato nella planimetria allegata (All. A), frequentanti le classi successive alla prima, con priorità ai minori appartenenti a nuclei con situazione economica (attestazione ISEE) inferiore.
In caso di parità ISEE verrà data priorità a quelli frequentanti la classe inferiore.
4. Nell'ipotesi in cui, redatto l'elenco nel rispetto delle priorità indicate ai punti nn. 1-2 e 3 del presente articolo, si verificasse un'ulteriore disponibilità di posti, verranno vagliate le istanze presentate dai residenti al di fuori del perimetro evidenziato nell'allegata planimetria (All. B), sempre nel rispetto dell'ordine di priorità indicate ai punti nn. 2 e 3 del presente articolo.

ART. 7 MODALITA' PER L'ACCESSO AL SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA

Il trasporto dei bambini frequentanti la scuola materna avverrà a seguito di presentazione della relativa istanza all'Ufficio preposto prima dell'inizio di ogni anno scolastico e a decorrere dalla data del primo settembre.

Il servizio si articolerà in un numero di corse in grado di soddisfare le istanze pervenute nel rispetto degli orari scolastici e della funzionalità del servizio stesso.

ART. 8: RINUNCIA O VARIAZIONE

La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata **per iscritto** al Comune di Alezio, in caso contrario la quota tariffaria dovuta andrà comunque corrisposta.

La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio dovrà essere eventualmente ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

L'Ufficio competente provvederà di seguito alla necessaria sostituzione.

ART. 9: PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

I soggetti che beneficiano del servizio di trasporto scolastico partecipano al costo del servizio come segue:

- ISEE fino a € **6.708,00** tariffa base pari a € **8/00**;
- ISEE da € **6.708,00** a € **7.500,00** tariffa pari alla tariffa base maggiorata del **25%** (pari cioè a **10 Euro**);
- ISEE oltre € **7.500,00** tariffa pari alla tariffa base maggiorata del **50 %** (pari cioè a **12 Euro**).

Il metodo partecipativo si basa sul sistema delle fasce di valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza determinato secondo la normativa nazionale esistente in materia ed in virtù di quanto stabilito nel regolamento comunale per la realizzazione di interventi e la prestazione di servizi in campo sociale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97/99 e modificato con deliberazione dello stesso organo n. 2/2004.

La valutazione della condizione economica deve essere eseguita con riferimento all'intero nucleo familiare cui appartiene anagraficamente il minore, così come definito dal DPCM 4 aprile 2001 n. 242.

La Giunta Comunale, annualmente potrà rideterminare la contribuzione al costo del servizio da parte delle famiglie degli alunni fruitori dello stesso, modificando la tariffa base pari a € 8/00.

Detta modifica comporterà l'automatica rideterminazione delle tariffe corrispondenti alle fasce di ISEE successive alla prima sulla base del rapporto percentuale stabilito nel comma 1 del presente articolo.

La tariffa così determinata, dovrà essere corrisposta dagli utenti indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio.

Gli alunni fruitori del servizio, frequentanti la scuola elementare corrisponderanno per i mesi di settembre e giugno, corrispondenti all'inizio e al termine dell'anno scolastico, la tariffa mensile per metà dell'importo dovuto.

Quelli frequentanti la scuola materna invece, considerato il differente termine di chiusura dell'anno scolastico (di solito 30 giugno dell'anno in corso), corrisponderanno la tariffa mensile per metà dell'importo dovuto nel mese di settembre e per intero nel mese di giugno.

ART. 10. MODALITA' DEL VERSAMENTO

Gli utenti unitamente alla presentazione della domanda di ammissione al servizio di trasporto scolastico dovranno produrre tutta la documentazione richiesta e necessaria alla corretta istruzione della stessa.

Dovranno produrre, altresì, attestazione ISEE del nucleo familiare elaborata dagli Enti competenti ed in corso di validità, onde permettere l'individuazione della soglia del valore ISEE del nucleo per il versamento dell'importo corrispondente determinato in base all'articolo precedente del presente regolamento.

Il costo di partecipazione, comunicato dall'Ufficio preposto alle famiglie degli alunni trasportati, dovrà essere versato nelle casse comunali mensilmente, in via posticipata, mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Alezio, da ritirarsi presso gli Uffici comunali.

In caso di mancato pagamento della tariffa si procederà alla sospensione del servizio e al recupero coattivo di quanto dovuto, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 11. AGEVOLAZIONE E/O ESONERI

La Giunta Comunale potrà valutare eventuali agevolazioni nel pagamento e/o esenzioni nei limiti di quanto previsto dal preesistente regolamento per la realizzazione di interventi e la prestazione di servizi in campo sociale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/99 e tutt'ora vigente, dietro presentazione di domanda che attesti particolari situazioni di disagio economico/sociale segnalate eventualmente anche da altri organi istituzionali.

ART. 12. SVOLGIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Per il soddisfacente svolgimento del servizio il prelievo ed il rilascio degli alunni presso le fermate stabilite, avverranno nel rispetto degli orari preventivamente stabiliti dall'autista dello scuolabus in base agli orari di inizio e conclusione delle lezioni ed a tempi e chilometri di percorrenza.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali, scioperi parziali e/o per alti motivi comunicati dal personale docente, non potrà essere assicurato il normale servizio.

Ove possibile, si provvederà al trasporto solo in quanto compatibile con l'assetto organizzativo generale del servizio e solo se in possesso di un'informazione preventiva di almeno 48 ore da parte del Dirigente Scolastico.

Qualora il servizio di trasporto venga sospeso temporaneamente per motivi imprevedibili e cogenti, non dipendente dalla volontà del Comune, dovrà provvedere la famiglia.

ART. 13. ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

Il servizio di accompagnamento su scuolabus di proprietà comunale è previsto per gli alunni frequentanti la scuola materna e la scuola elementare. A tale servizio è impiegato apposito personale, il quale ha il compito di sorveglianza sullo scuolabus dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata per la salita) sino a quando i minori non entrino a scuola o a casa nella fase di ritorno, aiutandoli durante l'operazione di salita e discesa dal mezzo.

L'attraversamento dell'eventuale tratto stradale non può costituire onere a suo carico.

L'operatore addetto al servizio di accompagnamento ha, altresì, il compito di verificare il possesso del titolo da parte degli utenti e che i bambini non arrechino danno a sé stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi.

Qualora alla fermata prevista, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino la famiglia dovrà autorizzare, con il modulo della richiesta di ammissione al servizio, l'assistente a lasciarlo anche in sua assenza alla solita fermata del pulmino, nell'orario di rientro previsto, nell'ipotesi contraria il bambino verrà riportato a scuola.

Soltanto nel caso di bambini frequentanti la scuola materna, qualora non fosse assicurata la presenza di un familiare adulto a casa, si può indicare un secondo recapito, che deve però trovarsi lungo il tragitto che lo scuolabus effettua ordinariamente.

Si deve inoltre indicare nome e cognome della persona a cui il bambino può essere lasciato.

ART. 14. PERSONALE CONDUCENTE

Il personale adibito al servizio di conducente sullo scuolabus di proprietà comunale dovrà essere in possesso di:

1. regolare patente di guida cat. D. prescritta dalle vigenti disposizioni normative;
2. certificato di abilitazione professionale (C.A.P) rilasciato dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile;
3. idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione medica;
4. esperienza nella guida di tali veicoli.

Dovrà condurre il veicolo rispettando le norme del codice della strada ed usando particolare prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sull'autobus, assicurandosi che tali operazioni si svolgano senza pericolo per l'incolumità degli stessi e dei terzi.

ART. 15 DOVERI DEGLI UTENTI

I bambini, durante il trasporto, sono tenuti ad un comportamento corretto e disciplinato. Nel caso in cui un bambino tenga un comportamento che ostacoli in qualche modo il lavoro dell'autista o apporti danni materiali al mezzo, l'autista è tenuto ad effettuare la segnalazione al Comune, che a sua volta comunicherà, alla famiglia del bambino, riservandosi gli opportuni provvedimenti.

Nell'ipotesi di violazione delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericolo, danni e/o disagi all'operatività del servizio da parte dell'utenza, l'Ente, a seguito di opportuna segnalazione e previa informazione agli esercenti la patria potestà e/o ai genitori affidatari, procederà all'adozione degli opportuni provvedimenti di tutela e/o di risarcimento.

ART. 16 TRASPORTO PER ATTIVITA' DIDATTICHE

L'Amministrazione comunale potrà mettere a disposizione dell'Istituto scolastico lo scuolabus per visite d'istruzione e didattiche nell'ambito del territorio comunale e/o per comuni strutturalmente limitrofi, previo riscontro del rispetto delle norme vigenti in materia e di quanto espressamente previsto nel capitolato d'onori di affidamento del relativo servizio.

Il Responsabile dell'istituto scolastico dovrà richiedere all'Ente la disponibilità del mezzo con indicazione numerica degli alunni interessati, muniti di regolare autorizzazione.

Tale richiesta dovrà pervenire al protocollo dell'Ente almeno 10 giorni prima della data indicata, salvo necessità urgenti debitamente motivate.

ART. 17 PUBBLICITA' E CONOSCENZA

Il Comune assicura la piena e tempestiva informazione agli utenti circa le modalità di svolgimento del servizio, mediante comunicazione scritta e/o con altri mezzi ritenuti idonei, con particolare riferimento a:

- a) variazione delle condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione del servizio;
- b) variazione delle modalità di pagamento;
- c) variazione delle modalità di erogazione del servizio.

Il presente regolamento dovrà essere portato a conoscenza degli utenti e dovrà dagli stessi essere approvato per iscritto, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di richiesta di accesso al servizio.

Analogamente il rappresentante legale della Ditta appaltatrice, gestore del servizio, dovrà fare espressa dichiarazione di averne preso visione e di approvarlo in ogni sua parte

ART. 18 NORME FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative di carattere generale attualmente vigenti in materia e le norme regolamentari vigenti per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono le prestazioni agevolate.

ART. 19 VIGENZA

Le norme contenute nel presente regolamento entreranno in vigore a decorrere dall'inizio scolastico 2006/2007.

ART. 20 FORMALITA'

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale.